



* 0 0 1 3 3 3 5 2 1 5 *

Accordo per la disciplina decentrata sui compensi per gli Avvocati del Comune di Firenze

Richiamati

- l'ipotesi di accordo decentrato integrativo di pari oggetto sottoscritto in data 21/10/2016;
- il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 60697_2016;
- la deliberazione della Giunta Comunale n 84_2016 che autorizza la Delegazione Trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo

Tutto ciò premesso e considerato,

in data 20.4.2017

le parti sottoscrivono il presente accordo

I criteri di distribuzione e quantificazione dei compensi sono disciplinati dagli articoli 19 e 20 recepiti nel nuovo regolamento sul funzionamento del Servizio Avvocatura, in adeguamento a quanto recato dall'art. 9 del DL 90/2014, convertito in legge n. 114/2014 e come di seguito riportati.

Articolo 19 - RIPARTIZIONE DEI COMPENSI

1. I compensi professionali, di cui agli articoli precedenti spettano a tutti gli avvocati iscritti all'albo professionale in servizio presso la Direzione Avvocatura, anche in prova, al momento del deposito della sentenza così come definita dall'art. 15 comma 2 del presente regolamento.
2. In caso di assenza dal servizio a qualunque titolo, tranne i casi specificati all'ultimo capoverso del presente comma, i compensi professionali sono riproporzionati al periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente. Il compenso sarà corrisposto in caso di presenza effettiva in servizio di almeno 70 giorni e viene comunque proporzionato in base alla tipologia di lavoro full time/part time e alla data di inquadramento in servizio/cessazione dal servizio nei casi infrannuali. Non sono considerati assenze i congedi per maternità, paternità e i casi di infortunio sul lavoro. In caso di cessazione dal servizio per pensionamento il dipendente è valutabile anche con una presenza inferiore ai 70 giorni.
3. Gli avvocati che cessino di prestare la propria attività lavorativa presso la Direzione Avvocatura a qualunque titolo (a titolo meramente esemplificativo quiescenza, destinazione ad altro incarico, trasferimento in altro Ufficio o presso altra Amministrazione) continueranno a percepire gli onorari per le sentenze depositate fino al momento della cessazione ancorché liquidate successivamente e comunque non oltre tre anni dalla cessazione.

4. La ripartizione dei compensi tra i professionisti legali interni - salvo le limitazioni e decurtazioni di cui ai commi seguenti - viene effettuata in parti uguali, fino al raggiungimento dei rispettivi tetti individuali; le somme maturate successivamente al raggiungimento del tetto di alcuni dei legali aventi diritto, saranno ripartite fra i restanti aventi diritto fino a concorrenza dei rispettivi tetti individuali. La restante quota non erogata viene riversata nel bilancio dell'Amministrazione a norma dell'art. 16 comma 6 del presente regolamento.

5. I compensi sono liquidati per il 70% sulla performance individuale, come disciplinata ai successivi commi da 6 a 13, e per il 30% sulla performance organizzativa, come disciplinata al successivo comma 14.

6. La corresponsione del compenso correlato alla performance individuale è soggetta alle seguenti condizioni:

a) che, sulla base di apposita attestazione del Dirigente del relativo Servizio siano stati espletati puntualmente gli adempimenti connessi al 100% degli incarichi assegnati, in base alla ripartizione delle competenze per materia stabilite a livello interno di Direzione e/o comunque assegnati dal Dirigente o dal Direttore o a seguito di apposito comitato di Direzione.

b) che ciascun professionista avvocato abbia curato non meno di 50 affari contenziosi annui nell'interesse dell'Amministrazione Comunale;

c) che abbia presenziato alle udienze fissate secondo l'organizzazione ed i criteri interni di distribuzione delle presenze alle stesse, nella misura comunque non inferiore a 50 udienze l'anno. Sono equiparati alle udienze gli incontri dinanzi agli organismi di mediazione ed in sede di negoziazione assistita.

7. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 6 lettera a), su motivata attestazione del Dirigente/Direttore Avvocato, i compensi potranno comunque essere corrisposti nella misura integrale, qualora il limite minimo di affari contenziosi curati e la presenza alle udienze di cui al comma 6 lettere b) e c), non sia stato raggiunto dal professionista avvocato perché specificatamente assegnato dal Dirigente/Direttore ad affari contenziosi di particolare complessità, che non abbiano consentito di partecipare all'ordinaria ripartizione degli affari contenziosi, o all'ordinaria turnazione di udienza o qualora l'andamento del contenzioso sia tale da non consentire il raggiungimento dello stesso. In tali casi la corresponsione in misura integrale potrà avvenire purché i parametri di cui al comma 6 lettere b) e c) siano stati raggiunti almeno al 50%.

8. Per affari contenziosi, così come declinati al comma 6 lettera b) della presente disposizione, si intendono:

- le memorie che contengano attività difensiva, che il professionista avvocato abbia predisposto congiuntamente o disgiuntamente ad altro difensore;

- i pareri, predisposti congiuntamente o disgiuntamente ad altro difensore, ivi compresi quelli redatti in corso di causa o se richiesti ai fini del raggiungimento di transazione con la controparte;

- gli atti redatti in ragione dell'attività di rappresentanza e assistenza in sistemi e/o procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie (arbitrati, procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione);

- le circolari esplicative redatte su temi giuridici di interesse per l'Amministrazione;

9. Non sono considerati affari contenziosi ai fini del soddisfacimento dei criteri di cui al comma 6 lettera b), le memorie di costituzione formale, gli atti endoprocessuali di modesta

rilevanza (come, a titolo meramente esemplificativo, gli atti di intimazione a teste), nonché atti di precetto e di esecuzione per la riscossione di onorari di causa.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, il professionista avvocato che non soddisfi le condizioni di cui al comma 6 lettere b) e c) subirà una decurtazione pari al 25% per ciascuna condizione non soddisfatta. Se non viene raggiunto almeno il 50% dei parametri minimi indicati al comma 6 lettera b) o c) la decurtazione sarà raddoppiata.

11. Nel caso di riscontrata mancata puntualità negli adempimenti processuali e che non rispondano a specifiche esigenze e/o strategie di difesa, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità, con l'ultima liquidazione il singolo professionista subirà una decurtazione del 5% del totale degli onorari altrimenti spettanti, per ogni ritardo accertato, con conseguenti decadenze o preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione.

12. La liquidazione dei compensi correlati alla performance individuale avviene in due momenti: nel mese di giugno per l'80% dei compensi divenuti esigibili nel I semestre dell'anno e a saldo nel mese di dicembre

13. Qualora, per effetto delle decurtazioni di cui ai commi 10 e 11, le somme spettanti risultino inferiori a quelle già percepite, si procederà al recupero delle stesse, previo accordo sulle modalità dello stesso con la Direzione Risorse Umane.

14 La quota relativa alla performance organizzativa, pari al 30% dei compensi totali, verrà ripartita sempre nel mese di dicembre tra i professionisti avvocato purché siano rispettate le seguenti condizioni:

1
a) che almeno l'80% dei pareri richiesti nel corso dell'anno dagli uffici siano stati evasi entro 30 giorni dalla richiesta, dove per data della richiesta deve intendersi la data in cui la richiesta stessa risulti completa di tutti gli elementi necessari alla formulazione del parere;

b) in alternativa

b1) che almeno l'80% dei procedimenti giurisdizionali esauriti nel corso dell'anno precedente a quello della ripartizione abbiano avuto esito favorevole o parzialmente favorevole per l'amministrazione ai sensi del precedente art. 15 comma 3;

oppure

b2) che i legali in servizio, se richiesto dalle Direzioni competenti nella materia oggetto di contenzioso, abbiano assistito al 100% delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (procedimenti di negoziazione assistita e di mediazione), con eccezione di quelle assegnate a legali esterni in forza di atti, contratti e/o altri provvedimenti dell'Amministrazione.


3

Articolo 20 - RAPPORTI TRA I COMPENSI PROFESSIONALI E LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1. Per quanto concerne il personale dipendente di qualifica non dirigenziale si rinvia a quanto disciplinato in sede di contrattazione decentrata per il personale del comparto¹.

2. Per il personale di qualifica dirigenziale, in analogia con quanto disciplinato al precedente comma 1 per gli altri dipendenti, si stabilisce un sistema di bilanciamento tra i compensi e la retribuzione di risultato.

Tale meccanismo prevede l'applicazione alla retribuzione di risultato spettante di una detrazione progressiva per scaglioni pari a :

- 40 % indennità di risultato per incentivi inferiori a 10.000;
- 60% indennità di risultato per incentivi compresi tra € 10.000 e 15.000 €
- 80% indennità di risultato per incentivi pari o superiori a € 15.000

¹ art. 6 c. 4 del CCDI del 19/3/2015 "Sistemi di bilanciamento tra produttività ed incentivi", in cui si prevede la detrazione progressiva del premio incentivante sulla base dei seguenti scaglioni:

- 10% premio produttività per incentivi compresi tra € 1.000 e € 1.500
- 20% premio produttività per incentivi compresi tra € 1.501 e € 2.000
- 40% premio produttività per incentivi compresi tra € 2.001 e € 3.000
- 60% premio produttività per incentivi superiori a € 3.000

[1] Per correzione di errore materiale rispetto al testo della preintesa,
Dele l'incasellato – Sostituisci con:

“




a) che almeno il 50% dei procedimenti giurisdizionali esauriti nel corso dell'anno precedente a quello della ripartizione abbiano avuto esito favorevole o parzialmente favorevole per l'amministrazione ai sensi del precedente art. 15 comma 3;


b) in alternativa:

b1) che almeno l'80% dei pareri richiesti nel corso dell'anno dagli uffici siano stati evasi entro 30 giorni dalla richiesta, dove per data della richiesta deve intendersi la data in cui la richiesta stessa risulti completa di tutti gli elementi necessari alla formulazione del parere;

”

Per la delegazione trattante di parte pubblica:

Presidente della Delegazione Trattante: Ing. Giacomo Parenti - Direttore Generale	
Componente Delegazione Trattante: D.ssa Marina Ristori – Coordinatore Area Risorse	
Componente Delegazione Trattante: D.ssa Patrizia De Rosa – Coordinatore area welfare e promozione economica	
Componente Delegazione Trattante D.ssa Annarita Settesoldi – Direttore Risorse Umane	






Comune di Firenze
Protocollo generale
N. 0151421 del 11/05/2017
Class: 03.06






★ 0 0 1 3 4 4 3 6 3 8 ★


RSA

Nominativi	O.S.	Firma
Cassandrini Francesca	CISL	
Spasari Susanna	UIL	
Verrusio Patrizia	CGIL	

OO.SS Territoriali

Gambini Flavio	UIL	
Spotti Mauro	CISL	
Chiara Tozzi	CGIL	

RSU Comparto

Nominativi	O.S.	Firma
Comi Mauro	FP CGIL	
Giannoni Monica	CISL FP	